

**Progetto “Ricostruire Insieme” - L’Aquila
Settima lezione**

Permessi di soggiorno “atipici”

**A cura di
Sergio Bontempelli
<http://www.sergiobontempelli.net>
Aprile 2010**

The background is a dark blue field filled with various shades of blue gears of different sizes, some overlapping. On the left side, there is a vertical strip of colorful, abstract, textured patterns in shades of orange, yellow, and purple.

2. Tipologie “atipiche” di soggiorno

Che cosa intendiamo per soggiorni “atipici”

- ✦ Finora abbiamo fornito alcune regole – per adesso abbastanza rigide – che presiedono al sistema di rilascio e di rinnovo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
- ✦ In realtà vi sono alcune tipologie di soggiorno che, in modi diversi e per motivazioni differenti, non seguono queste regole



✦ Riprendiamo anzitutto lo schema generale
che abbiamo costruito e descritto finora

	Tipologie di soggiorno	Motivi del soggiorno	Documento rilasciato	Requisiti	Caratteristiche del soggiorno
Soggiorno come "interesse legittimo"	Breve durata	<i>Turismo, affari, visita</i>	Dichiarazione di presenza	<ul style="list-style-type: none"> - Potersi mantenere con i propri mezzi in Italia; - Esibire il passaporto; - Non aver avuto espulsioni - Non aver commesso reati ostativi 	<ul style="list-style-type: none"> - Soggiorni monofunzionali - Non rinnovabili né convertibili
	Lunga durata	<i>Lavoro, famiglia</i>	Permessi di soggiorno elettronici	<ul style="list-style-type: none"> - Potersi mantenere con i propri mezzi in Italia; - Esibire il passaporto; - Non aver avuto espulsioni - Non aver commesso reati ostativi - <i>Farsi chiamare da qualcuno in Italia (attraverso il nulla-osta)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Soggiorni multifunzionali - Possibilità di rinnovo e conversione
Soggiorno come diritto soggettivo	Cittadini comunitari	<i>Per lavoro o per famiglia</i>	Residenza anagrafica	<ul style="list-style-type: none"> - Un lavoro, o una fonte lecita e autonoma di sostentamento in Italia 	<ul style="list-style-type: none"> - Piena parità di trattamento con il cittadino italiano
	Familiari di cittadini comunitari	<i>Per famiglia</i>	Carta di soggiorno familiare UE (cartacea)	<ul style="list-style-type: none"> - Esibire il passaporto; - avere un documento che attesti la qualità di familiare; - Prova del soggiorno del familiare comunitario 	<ul style="list-style-type: none"> - Carta di soggiorno valida cinque anni - Possibilità di rinnovo e conversione - Facoltà di lavorare - Permesso multifunzionale
	Donne in stato di gravidanza o nei sei mesi dopo la nascita del figlio	<i>Cure mediche</i>	Permesso di soggiorno cartaceo	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione attestante la condizione di gravidanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Permesso di soggiorno temporaneo - Non è possibile lavorare - Monofunzionale - Non rinnovabile né convertibile
	Minori stranieri	<i>Motivi familiari, affidamento o minore età</i>	Permesso di soggiorno (cartaceo o elettronico)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione attestante l'età 	<ul style="list-style-type: none"> - Convertibili al compimento dei 18 anni

I soggiorni brevi

LEGGE 28 Maggio 2007 , n. 68:

- ☀ «per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo [...] non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi» (art. 1, comma 1)
- ☀ «Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova» (art. 1 comma 2)

Dunque...

- ✦ ... per i soggiorni di breve durata *non esiste più il permesso di soggiorno*
- ✦ Il permesso di soggiorno, in questi casi, è sostituito da una *dichiarazione di presenza*, compilata su apposito modulo timbrato dalla Questura

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 della L. 28 maggio 2007 nr. 68

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il ____ / ____ / ____

Cittadinanza _____

In possesso di documento _____ Nr. _____

Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____

Con visto nr. _____ rilasciato da _____

Validità _____ e durata per giorni _____

DICHIARA

Di aver fatto ingresso in Italia il _____ dal valico di frontiera di _____

e che dal ____ / ____ / ____ soggiurerà in _____

Via/P.zza _____ nr. _____

presso (eventuale struttura ricettiva) _____

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il ____ / ____ / ____.

Milano il ____ / ____ / ____

Il dichiarante

N.B. La presente domanda va presentata in duplice copia con allegata la fotocopia del documento del dichiarante (con fotocopia della pagina contenente il visto).

Parte riservata all'Ufficio Accettante

Dichiarazione presentata in data ____ / ____ / ____ da _____

Nato a _____ il ____ / ____ / ____ cittadino _____

Via _____ identificato a mezzo _____

Nr. _____ rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 della L. 28 maggio 2007 nr. 68

Il sottoscritto _____

Nato a _____ **il** ____ / ____ / ____

Cittadinanza _____

In possesso di documento _____ **Nr.** _____

Rilasciato da _____ **il** ____ / ____ / ____

Con visto nr. _____ **rilasciato da** _____

Validità _____ **e durata per giorni** _____

DICHIARA

Di aver fatto ingresso in Italia il _____ **dal valico di frontiera di** _____


e che dal ____ / ____ / ____ **soggiornerà in** _____

Via/P.zza _____ **nr.** _____

presso (eventuale struttura ricettiva) _____

Cognome _____ **Nome** _____

Nato a _____ **il** ____ / ____ / ____.



Naturalmente...

- ☀ *La dichiarazione di presenza* ha lo stesso valore di un permesso di soggiorno
- ☀ Da ora in poi, dunque, distingueremo tra
 - ☀ *Titoli di soggiorno*, cioè documenti di qualsiasi tipo (dichiarazioni di presenza, permessi ecc.) che autorizzano o attestano la presenza in Italia del cittadino non italiano
 - ☀ *Permessi di soggiorno*, cioè documenti – cartacei e elettronici – specificamente denominati in questo modo

Non solo...

- ✦ Sempre per i soggiorni *di breve durata*, l'Italia e l'Unione Europea hanno stipulato accordi con alcuni paesi, al fine di facilitare l'ingresso turistico
- ✦ I cittadini di questi paesi, perciò, possono entrare in Italia – *ma solo per soggiorni inferiori ai tre mesi* – senza chiedere preventivamente il visto

I paesi “senza obbligo di visto”


- ☀ La lista dei paesi “senza obbligo di visto” è pubblicata e continuamente aggiornata sul sito del Ministero degli Esteri
- ☀ Tra i paesi *senza obbligo di visto* si trovano molti **Stati dell’America Latina** (Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela); i principali **paesi ricchi del mondo** (Canada, Giappone, Israele, Singapore, Stati Uniti) e **alcuni paesi dell’Europa dell’Est** (Croazia, Macedonia, Montenegro).

Attenzione!!!

- ✻ Nella lista dei paesi *senza obbligo di visto* non si trovano i paesi appartenenti all'Unione Europea perché, come noto, la circolazione e il soggiorno all'interno dell'UE sono garantiti come diritto soggettivo

Ricordare!!!

- ✦ “Senza obbligo di visto” significa che i cittadini possono entrare in Italia senza visto *unicamente per soggiorni di breve durata.*
- ✦ Per gli ingressi per lavoro, per famiglia e in generale per lungo periodo, l’obbligo di visto permane per tutti paesi non appartenenti all’Unione Europea



L'ingresso e il soggiorno per motivi di studio

- ★ Un “canale di ingresso” *atipico* è quello per motivi di studio, che riguarda sia gli studenti universitari, sia coloro che seguono corsi scolastici

L'ingresso e il soggiorno per motivi di studio (2)


- ☀ Il canale di ingresso/soggiorno per motivi di studio è atipico perché:
 - ☀ Come i soggiorni di *lungo periodo*, consente la permanenza in Italia per un tempo superiore a tre mesi
 - ☀ Come i soggiorni di lungo periodo, il permesso può essere rinnovato alla scadenza

L'ingresso e il soggiorno per motivi di studio (3)

- Tuttavia, il permesso di soggiorno per studio è *solo parzialmente multifunzionale*. Secondo il Regolamento di Attuazione, infatti, “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate *per un tempo non superiore a 20 ore settimanali*, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore” (DPR 394/99, art. 14 comma 4).

L'ingresso e il soggiorno per motivi di studio (4)

- Infine, il permesso per studio è *solo parzialmente convertibile* in permesso per lunga durata. Il Regolamento di Attuazione, infatti, consente la conversione da studio a lavoro *ma solo entro i limiti numerici previsti dalle quote annuali*.
- In altre parole, il permesso si può convertire solo se, al momento della scadenza, è uscito il *decreto flussi annuale* e vi sono ancora quote disponibili

The background is a dark blue field with several large, semi-transparent gear shapes scattered across it. On the left side, there is a vertical strip with a colorful, abstract, and textured appearance, possibly representing a film strip or a collage of various colors and patterns.

★ “il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, *nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico*, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico” (DPR 394/99, art. 14 comma 6)

Attenzione alla trappola (1)

- ★ Spesso accade che i minori stranieri *accompagnati*, arrivati al compimento dei 18 anni, convertano il loro permesso *per motivi familiari* in permesso *per motivi di studio*.
- ★ Poi, terminata la scuola, cercano un lavoro e solo a quel punto decidono di convertire il loro permesso in permesso per lavoro
- ★ Si accorgono così che la conversione non è possibile se non è uscito il decreto flussi, e rischiano di diventare irregolari

Attenzione alla trappola (2)

- ✦ Bisogna dunque evitare, per quanto possibile, di convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari del neo-maggiorenne in permesso per motivi di studio
- ✦ Al compimento della maggiore età, il titolare di permesso per motivi familiari convertirà il proprio documento in un permesso per lavoro, o per attesa occupazione

L'ingresso per motivi di studio

- ☀ “E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio (...) dei cittadini stranieri:
- ☀ a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- ☀ b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale (...);

L'ingresso per motivi di studio (2)

- ✦ “c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
- ✦ d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati [da vari Ministeri] per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali”

(Testo Unico, art. 39-bis)




L'ingresso per motivi di studio (3)

- ✦ Naturalmente per ottenere il visto di ingresso, oltre all'iscrizione al corso di studi, occorrono gli altri requisiti validi per tutti gli ingressi: mezzi di sostentamento sufficienti, non aver avuto espulsioni ecc. ecc.



L'ingresso per motivi di studio (4)

- ✦ Per l'accesso ai corsi di studio universitari sono previste delle specifiche quote (diverse da quelle dei decreti flussi), il cui decreto è emanato dai Ministeri degli Esteri, degli Interni e dell'Università



L'ingresso e il soggiorno per cure mediche

- ✦ Un altro soggiorno “atipico” è quello *per cure mediche*, disciplinato dall’art. 36 del Testo Unico
- ✦ Il soggiorno per cure mediche somiglia molto ai soggiorni per *breve durata*. Esso, infatti, *non è multifunzionale, non consente l’esercizio di attività lavorativa, e non è convertibile in altro permesso di lunga durata*


The background of the slide is dark blue with a pattern of faint, overlapping gears. On the left side, there is a vertical strip with a colorful, abstract, and textured appearance, possibly representing a medical or scientific theme.

L'ingresso e il soggiorno per cure mediche (2)

- ✦ Tuttavia, a differenza dei permessi di breve durata, quello per cure mediche può essere rinnovato alla scadenza, se sussistono ancora esigenze di cura

L'ingresso e il soggiorno per cure mediche (3)

- ✦ Si tenga presente che, per ottenere un visto per cure mediche, bisogna *pagare integralmente gli oneri delle cure che si intendono sostenere in Italia*
- ✦ Quello per cure mediche, dunque, **non** è un visto di natura “umanitaria”, per chi ha bisogno di terapie ospedaliere in Italia; è, piuttosto, un visto pensato per il “turista sanitario”, colui che ha molti soldi e che per questo si avvale delle prestazioni sanitarie nel nostro paese

- 
- ✦ “Il cittadino straniero che intende effettuare, *dietro pagamento dei relativi oneri*, cure mediche in Italia, richiede il visto (...) allegando la seguente documentazione:
 - ✦ a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta (...), che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista (...);
 - ✦ b) attestazione *dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste (...)*;
 - ✦ c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio;
 - ✦ d) certificazione sanitaria attestante la patologia (...)

(DPR 394/99, art. 44)



Il permesso per “motivi di salute”

- ✦ Contrariamente a quello che molti pensano, nella normativa italiana *non esiste un permesso di soggiorno per motivi di salute*
- ✦ Ciò significa che lo straniero non ha il diritto di ottenere un permesso di soggiorno *per il solo fatto di essere gravemente ammalato*

Il permesso per “motivi di salute” (2)

- ★ Alcune Questure, tuttavia, rilasciano il permesso per motivi di salute, sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 252/2001) che vietava l’espulsione dello straniero che “potrebbe subire, *per via dell’immediata esecuzione del provvedimento*, un irreparabile pregiudizio al suo diritto alla salute”

Il permesso per “motivi di salute” (3)

- ✦ Poiché in questo caso si configura una forma di *inespellibilità*, allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno, per analogia con quanto accade per le inespellibilità di cui all'art. 19
- ✦ Si tratta di una prassi che non è applicata in tutte le Questure

Il permesso per “motivi di giustizia”

- ☀ “Il permesso di soggiorno è rilasciato (...) per motivi di giustizia, *su richiesta dell’Autorità giudiziaria*, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75”;

Regolamento art. 11 comma 1 lettera c-bis

Il permesso per “motivi di giustizia” (2)

- ✦ Si tratta, come si vede, di un permesso di soggiorno di natura *straordinaria*
- ✦ Ovviamente, il permesso di soggiorno per giustizia non può essere convertito in permesso per lavoro, né consente l'esercizio di attività lavorativa

Il permesso per “attesa occupazione”

- ★ “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore (...). Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, *e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi*” (T.U., art. 22, comma 11)

Il permesso per “attesa occupazione” (2)

- ☀ Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha dunque la durata di sei mesi, e può essere rilasciato unicamente al lavoratore che perde il lavoro;
- ☀ Come i permessi di *breve durata*, non può essere rinnovato
- ☀ Come i permessi di lunga durata, però, è multifunzionale (=consente l’esercizio di attività lavorativa) e può essere convertito
- ☀ La sua “atipicità” consiste nell’essere un permesso di “soggiorno di passaggio”
- ☀ Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è un permesso *elettronico (PSE)*



Il permesso per lavoro stagionale

- ✦ Ancora più atipici sono il visto di ingresso e il permesso di soggiorno per motivi di *lavoro stagionale*, pensati per coloro che vengono in Italia allo scopo di lavorare per una stagione (per es. per la vendemmia, o nei servizi alberghieri ecc.)
- ✦ Come tutti gli ingressi per lavoro, anche quello stagionale prevede un ingresso con il decreto flussi, e dunque con una “chiamata a distanza” tramite nulla-osta



Il permesso per lavoro stagionale (2)

- ✦ Il permesso di soggiorno, però, ha una durata di nove mesi, e sono previste condizioni molto complicate per il rinnovo o la conversione

Il permesso per lavoro stagionale (3)

- ☀ “Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, *ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro*”.
- ☀ “Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni”.
- ☀ (TU art. 24)

Il permesso per lavoro stagionale (4)

- ☀ “I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo” (Reg., art. 38 comma 7).

L'art. 27

- ☀ Infine, l'art. 27 del Testo Unico disciplina particolari casi di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro
- ☀ In questi casi, l'ingresso avviene sempre su chiamata del datore di lavoro, ma al di fuori delle quote dei decreti flussi
- ☀ L'autorizzazione rilasciata non si chiama *nulla-osta* ma *autorizzazione al lavoro*, ed è rilasciata dalle *Direzioni Provinciali del Lavoro*

L'art. 27: chi riguarda

- ☀️ dirigenti di aziende estere;
- ☀️ docenti universitari e lettori;
- ☀️ traduttori e interpreti;
- ☀️ lavoratori di ditte estere che operano sul territorio italiano, che devono svolgere mansioni temporanee;
- ☀️ lavoratori di presso circhi, spettacoli viaggianti, personale artistico e tecnico di teatro, ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- ☀️ stranieri che svolgono attività sportiva professionistica
- ☀️ giornalisti;
- ☀️ infermieri professionali